

P.R.A.E. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

FINALITÀ E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 1

Obiettivi e contenuti del Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.)

1. Il PRAE è lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione economica e territoriale delle attività estrattive nella regione Puglia.
2. È disciplinata dal PRAE l'attività di coltivazione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili appartenenti alla seconda categoria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
3. Ai fini della presente normativa sono considerati di pregio i materiali di cui al comma 2 che presentano scarsa disponibilità in affioramento o difficoltà nell'estrazione ed un alto valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato o di altre ragioni di interesse pubblico. Sono in ogni caso considerati materiali di pregio le pietre ornamentali da taglio.
4. Ai fini della programmazione dell'attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava di cui al comma 2, lett. b), i residui derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, come definiti dal D.Lgs. n. 117 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE".
5. Il PRAE persegue le seguenti finalità:
 - a) pianificare e programmare l'attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo con l'esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità;
 - b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive in corso rispetto all'apertura di nuove cave;
 - c) programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione abbandonate o dismesse;
 - d) incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall'attività estrattiva.
6. Il P.R.A.E., in particolare, contiene:
 - 1) la relazione illustrativa delle finalità e dei criteri informativi del piano;
 - 2) le norme tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero ambientale delle aree interessate;
 - 3) la carta giacimentologica implementata con sistema GIS contenente:
 - a) l'indicazione delle risorse di potenziale sfruttamento;
 - b) i vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici;
 - c) la tabella dei fabbisogni di cui all'art. 31 comma 1 lett. e) l.r. n. 37/85.

Art.2

Attuazione del P.R.A.E.

1. L'esercizio dell'attività estrattiva in conformità alle previsioni del PRAE è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 l.r. 37/1985. Nelle aree compromesse da pregressa attività estrattiva lo strumento di attuazione sarà costituito dai Piani Particolareggiati.
2. Il PRAE si configura quale piano regionale di settore con efficacia immediatamente vincolante e costituisce variante agli strumenti urbanistici generali. Le previsioni contenute nelle presenti disposizioni prevalgono automaticamente sulle eventuali previsioni difformi contenute nei piani urbanistici.

Art. 3

Carta Giacimentologica - Contenuti

1. La carta giacimentologica individua le aree dei giacimenti e le aree di materiali di pregio di cui al precedente art. 1 comma 3. La carta si configura come strumento di consultazione per tutti gli operatori economici del servizio estrattivo interessati ad ottimizzare gli investimenti e le tecniche estrattive.
2. La carta giacimentologica individua le aree di potenziale sfruttamento non soggette a vincoli preclusivi dell'attività estrattiva.
3. L'esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la ricerca dei materiali di cui all'art. 1 comma 2, è vietato:
 - a) nelle aree protette a carattere nazionale e nelle relative zone di protezione esterna o aree contigue ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non sia diversamente disposto con il regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo;
 - b) nelle aree protette a carattere regionale, salvo quanto previsto nei regolamenti e nei piani del parco redatti ai sensi degli artt. 23 e 25 L. 394/91, nonché degli artt. 20 e 22 L.R. n. 19 del 1997;
 - c) nei siti di interesse comunitario, nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale di cui alle Direttive 79/409/CE e 92/43/CE, qualora l'attività stessa non riguardi esclusivamente i materiali di cui all'art. 1 comma 3 o altri materiali di inderogabile necessità. I piani di gestione o le misure di conservazione individuano eventuali deroghe al divieto di estrazione e prevedono le relative misure precauzionali e di mitigazione.
 - d) nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale;
 - e) nelle aree in cui l'attività estrattiva sia preclusa da disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale o nel Piano di Assetto idrogeologico.
 - f) nelle aree sottoposte al vincolo di cui all'art. 10 L. n. 353/2000.
4. La carta giacimentologica contiene le necessarie informazioni di carattere pedologico, morfologico, litologico, idraulico, litotecnico, urbanistico ed amministrativo. In essa sono censiti i giacimenti per accorpamenti formazionali e le cave esistenti per stato amministrativo; quest'ultimo prevede le seguenti voci:

CAVE ATTIVE

Per cave attive si intendono le cave per le quali l'autorizzazione alla coltivazione sia in corso di validità. Le cave attive sono indicate con un perimetro che delimita l'area estrattiva, comprese le sue pertinenze, per la quale l'attività sia stata autorizzata. Tali cave restano in attività fino al completamento del progetto autorizzato.

CAVE INATTIVE

Per cave inattive si intendono le cave per le quali l'autorizzazione abbia perso efficacia per decorrenza del termine di validità oppure sia cessata la coltivazione.

La prosecuzione dei lavori è consentita solo per opere di messa in sicurezza del sito e per il recupero ambientale.

Art. 4

I Piani Particolareggiati – Contenuti

1. Il PRAE individua le aree nelle quali l'attività è subordinata alla preventiva approvazione di Piano Particolareggiato (P.P.). Tali aree sono:

- 1) il giacimento marmifero di Apricena (FG);
- 2) il giacimento marmifero di Trani (BA);
- 3) il giacimento marmifero di Bisceglie (BA)
- 4) il giacimento di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE);
- 5) il giacimento del Carparo di Gallipoli (LE);
- 6) il giacimento della calcarenite di Mottola (TA);
- 7) il giacimento della calcarenite e argilla di Cutrofiano;
- 8) il giacimento di calcare di Fasano (Br).

Le aree summenzionate risultano degradate per effetto di pregressa attività estrattiva, trattandosi o di zone già sede di attività estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero esaurite e sistemate in modo tale da non aver raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggistico ambientale. In queste aree sono presenti cave in attività, cave abbandonate o cave dismesse.

I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

I P.P., pertanto, in particolare:

- individuano le aree da destinare all'attività estrattiva;
- assicurano il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, individuano le destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento. Le destinazioni devono essere determinate sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate;
- individuano le perimetrazioni dei ravaneti favorendo il riutilizzo del materiale;

La documentazione di corredo al Piano particolareggiato è indicata nelle norme di cui al successivo Titolo VI - Regolamento delle presenti NTA.

Art. 5

I Piani Particolareggiati – Formazione ed Attuazione

Il piano particolareggiato si configura quale strumento di attuazione del PRAE e viene redatto dalla Regione o, per delega di quest'ultima, dal Comune/i interessato/i che lo richiada. Per tale attività i Comuni possono ricevere uno specifico contributo regionale.

Il P.P. è adottato ed approvato dalla Giunta Regionale con le stesse modalità di approvazione del PRAE, previa acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle norme di attuazione del vigente P.U.T.T./P.

L'approvazione del piano particolareggiato comporta automaticamente la modifica della destinazione urbanistica dei suoli.

TITOLO II AUTORIZZAZIONI

Art. 6

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 e ss. l.r. 37/85.
2. Per le richieste di autorizzazioni concernenti aree non soggette a vincoli limitativi dell'attività estrattiva è richiesta la produzione al SURAE di apposita perizia giurata sottoscritta da tecnico abilitato con cui si attesta che l'area interessata non sia indicata nella carta giacimentologica come area sottoposta a vincoli. Se le aree sono sottoposte a vincolo, è necessario acquisire il parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
3. E' richiesta la valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dall'Allegato III lett. s) al D.Lgs. n. 152/2006 o verifica di assoggettabilità ai sensi dell'Allegato IV, n. 8, lett. i) al D.Lgs. n. 152/2006; in virtù del disposto di cui agli artt. 7 comma 4 e 35 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l.r. 11/2001.
4. E' richiesta la valutazione di incidenza per i siti di importanza comunitaria (Rete Natura 2000) ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357 del 1997, ove non compresa nella valutazione di impatto ambientale.
5. In virtù di quanto previsto dal PUTT/p, allegato 3, punto 3.01, è richiesta l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. per le attività di coltivazione di cave.
6. Lo Studio di verifica di compatibilità paesaggistica con le N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a ciascuna autorizzazione, deve essere redatto secondo i contenuti e gli elaborati indicati dall'allegato 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con particolare riferimento soprattutto alle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche durante ed al termine della fase di coltivazione nonché con particolare riferimento alle misure da adottare al fine di mitigare e/o compensare gli impatti sui caratteri paesistico-ambientali dei luoghi interessati derivanti dall'attività estrattiva proposta.
7. Per quanto attiene all'aspetto prettamente paesaggistico, fermo restando tutte le disposizioni contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./P., al solo fine di consentire anche il recupero paesistico-ambientale dei siti abbandonati già interessati da escavazione, ovvero già interessati da una modificazione paesaggistica significativa dell'originario stato dei luoghi intervenuta a seguito dell'esercizio di un'attività estrattiva ormai dismessa, la riattivazione dell'attività estrattiva nelle predette aree è equiparata, ai fini dell'applicazione delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ad ampliamento di attività estrattiva.
8. Ogni intervento autorizzato deve essere conforme agli Indirizzi di Tutela (art. 2.02) previsti per l'Ambito Territoriale Esteso (A.T.E.) entro cui ricadono i lavori e/o le opere; detti interventi, inoltre, devono rispettare le Direttive di Tutela (art.3.05) e le Prescrizioni di Base previste dal P.U.T.T./P. per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori (A.T.D. di cui al Titolo III). In particolare, in conformità alle N.T.A. del PUTT/p approvato con Deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, nella realizzazione dell'attività devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) GIACIMENTI RICADENTI IN ATE DI TIPO "A"

In assenza di strumento urbanistico generale adeguato al P.U.T.T. /P e/o di uno strumento di secondo livello di cui all'art.2.05 delle N.T.A del P.U.T.T. (sottopiano) per i

giacimenti ricadenti in A.T.E. di tipo “A” non sono consentiti interventi che prevedano attività estrattive “*ex novo*” nè interventi di ampliamento di attività estrattive già in atto né la riattivazione di cave dismesse.

Dovrà essere verificata, per le attività estrattive in esercizio ricadenti in A.T.E. di tipo A”, la compatibilità paesistico-ambientale per consentirne il loro eventuale mantenimento in esercizio predisponendo comunque all’uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree, da attuare contestualmente all’esercizio dell’attività estrattiva in atto a cura della impresa esercente, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore delle presenti norme; decorso tale termine l’attività estrattiva è sospesa, salvo motivate ragioni.

b) GIACIMENTI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO “B”

In assenza di strumento urbanistico generale adeguato al P.U.T.T. /P e/o di uno strumento di secondo livello di cui all’art. 2.05 delle N.T.A del P.U.T.T. (sottopiano) per le autorizzazioni ricadenti in ATE di tipo “B”, non è consentita l’apertura di cave “*ex novo*” ma è ammissibile, previa autorizzazione paesaggistica, solo l’ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse, il tutto limitatamente riferito a coltivazione di pietra ornamentale o altro materiale di difficile reperibilità; gli ampliamenti devono comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere verificata la compatibilità paesistico-ambientale delle attività estrattive già in atto per consentirne l’eventuale mantenimento in esercizio predisponendo all’uopo specifici piani di recupero paesistico-ambientale delle aree da attuare contestualmente all’esercizio dell’attività estrattiva a cura della impresa esercente, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore delle presenti norme. Decorso tale termine l’attività estrattiva è sospesa, salvo motivate ragioni;

- Gli interventi non dovranno prevedere alcuna attività estrattiva “*ex novo*”. Potranno essere autorizzati solo interventi di ampliamento delle attività estrattive esistenti legalmente in esercizio ovvero la riattivazione di cave dismesse; a tali fini, le richieste di autorizzazione dovranno contenere il dettaglio riportato delle cave esistenti interessate da attività già in atto e/o dismesse con evidenziazione degli ATD (Titolo III N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché individuare le misure da porre in essere al fine di garantire la piena tutela delle predette emergenze paesistico-ambientali;

- gli interventi dovranno rispettare i contenuti e gli elaborati di cui all’allegato n.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché delle prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

c) GIACIMENTI RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO “C”

Nei giacimenti ricadenti in A.T.E. di tipo “C” è consentito, previa autorizzazione paesaggistica, l’ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse; è consentita altresì l’apertura di nuove attività estrattive solo se connesse al reperimento di materiali sia di inderogabile necessità (cave di prestito connesse alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche) sia di difficile reperibilità (pietra ornamentale da taglio, ivi compresa la c.d. pietra leccese, inerti silicei, inerti alluvionali, argille).

Gli interventi ricadenti in A.T.E di tipo “C” dovranno rispettare le previsioni contenute nell’allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui

all’art. 5 .03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive

di tutela nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

d) GIACIMENTI RICADENTI IN A.T.E. di tipo “D”

Nei giacimenti ricadenti in un ATE di tipo “D” sono ammissibili, previa autorizzazione paesaggistica, attività estrattive “*ex novo*” nonché l’ampliamento di cave esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse.

Per la realizzazione di tali interventi si dovrà acquisire il parere di cui all’art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e si dovranno altresì rispettare le previsioni di cui all’allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché gli indirizzi e direttive di tutela dell’A.T.E. di riferimento nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

e) CAVE RICADENTI IN A.T.E. DI TIPO “E”

Nelle cave ricadenti in A.T.E. di tipo “E” è consentita l’apertura e l’esercizio di attività estrattive. Le cave ricadenti in A.T.E. di tipo “E” non necessitano di parere di cui all’art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., atteso che il P.U.T.T./P. non sottopone a tutela paesaggistica diretta gli A.T.E. classificati di valore “normale”.

Resta evidente che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici (sempre presenti anche negli A.T.E. di tipo “E”) saranno affidati alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità paesaggistica accrescendo e non già sminuendo il “*valore*” del sito attraverso una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione paesaggistica dei luoghi interessati dagli interventi e soprattutto attraverso un efficace ed idoneo recupero paesistico-ambientale delle aree interessate dall’attività estrattiva.

f) CAVE RICADENTI IN A.T.E. DIVERSI

Fermo restante la ammissibilità o meno di attività di cava in relazione agli A.T.E. di riferimento suindicati, le autorizzazioni all’attività di coltivazione ricadenti in parte in A.T.E. diversi, devono rispettare, per le diverse specifiche aree, le previsioni prescrittive di cui ai punti precedenti del presente articolo.

Art. 7

Concessioni

L’attività estrattiva è altresì esercitabile previo rilascio di apposita concessione nell’ipotesi di cui all’art.23 l.r. n. 37/1985 e con le modalità ivi previste nonché le modalità, in quanto compatibili, di cui al r.d. n. 1443/1927.

Art. 8

Autorizzazione alla ricerca

1. L’autorizzazione alla ricerca di sostanze minerali di cava nelle aree suscettibili di attività estrattiva è rilasciata dalla Regione, sentito il Comune interessato.
2. Nelle aree di cui all’art. 3 comma 3 lett. c), la ricerca può essere autorizzata solo al fine di reperire materiale considerato di pregio, così come definito al precedente art. 1 comma 3.
3. All’istanza volta a conseguire l’autorizzazione alla ricerca deve essere allegata una relazione tecnico-economica indicante le zone interessate, il progetto di ricerca e di ripristino, i mezzi

impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e la spesa prevista.

4. Il progetto di ricerca contiene l'individuazione di un giacimento su un'area e prevede, in particolare il volume e la quantità massima di materiali estraibili; le discariche dei materiali di risulta; le eventuali strade di servizio; gli interventi di recupero.

5. Il progetto di ricerca è costituito dai seguenti elaborati:

- a) planimetria in scala 1:5.000 contenente il piano particellare delle proprietà interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a due metri, dello stato attuale e modificato, in scala non inferiore a 1:5.000 dell'area oggetto di ricerca con indicato il perimetro dell'area stessa;
- c) sezioni topografiche tracciate lungo linee di massima pendenza, con indicato il profilo originario del terreno;
- d) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
- e) relazione geologica con il programma e le modalità di svolgimento delle indagini in sito;
- f) il titolo comprovante la disponibilità del suolo;
- g) i quantitativi di materiale massimi estraibili.

6. L'autorizzazione contiene le prescrizioni da osservare nello svolgimento dell'attività di ricerca e per il successivo ripristino dell'area, nonché gli estremi della garanzia fideiussoria per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.

7. L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al precedente art. 6.

8. Prima dell'inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al Comune interessato ed al Servizio Attività Estrattive della Regione la denuncia di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

9. In caso di esito positivo della ricerca, il ricercatore presenta alla Regione i risultati della stessa e contestualmente inoltra istanza per l'inserimento dell'area nelle risorse del PRAE.

10. Se l'area interessata dalla ricerca è sottoposta a vincolo, è altresì necessario acquisire il parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

11. L'autorizzazione alla ricerca costituisce titolo per l'ingresso nelle proprietà interessate; l'autorizzazione alla ricerca, notificata al proprietario dei terreni a cura dell'autorità concedente, stabilisce la durata delle operazioni di ricerca e l'entità del deposito cauzionale a favore del proprietario. L'autorizzazione o la concessione rilasciata dal Dirigente Regionale del Servizio competente, assorbe ed esaurisce ogni altra competenza regionale sull'attività estrattiva.

Art. 9

Diritto di priorità alla ricerca

1. Ai possessori o proprietari dei fondi interessati da domande di cui al precedente art. 8, comma 3, viene data immediata comunicazione da parte del Servizio Attività Estrattive della Regione. Gli stessi hanno, qualora ne facessero domanda entro 45 giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.

Art. 10

Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione

1. Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava abbia dato inizio all'attività estrattiva autorizzata e, nel frattempo, lo stesso titolo autorizzativo abbia perso

validità, è possibile presentare domanda di "rinnovo" dell'autorizzazione al competente Servizio Attività Estrattive, configurandosi detta istanza autorizzatoria come domanda *ex novo*.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma può essere concesso previo adeguamento del progetto di cava alle N.T.A. del PRAE e verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale, nonché previo ed autonomo accertamento di tutti i requisiti di legge.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere domandato entro e non oltre 180 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria. Decorso tale termine, quest'ultima è soggetta a decadenza.

Art. 11

Proroga dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava non abbia completato la coltivazione nei tempi previsti dal titolo autorizzativo, è possibile presentare domanda di proroga al competente Servizio Attività Estrattive.
2. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; qualora l'istanza pervenga oltre tale termine, la coltivazione non potrà più proseguire oltre il termine previsto dal titolo originario, trascorso il quale il Servizio Attività Estrattive della Regione adotterà apposito provvedimento di cessazione della attività di cava.

Art.12

Ampliamento di cava

1. Per ampliamento s'intende l'estensione dell'attività di coltivazione di cava a profondità maggiore rispetto a quella già autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non comprese nel piano di coltivazione autorizzato, anche a distanza, nel limite max di mt. 500 dal perimetro di cava in esercizio, che sia caratterizzato da continuità giacimentologica, pur in presenza di soluzione di continuità topografica o infrastrutturali in superficie.
2. Gli interventi di ampliamento di cave esistenti sono preferiti all'apertura di nuove cave e soggiacciono agli stessi requisiti e procedure previste per queste ultime secondo le disposizioni precedenti.
3. Al fine di perseguire la razionalizzazione delle risorse, le nuove domande di ampliamento saranno autorizzate tenendo conto degli studi di settore condotti dall'Osservatorio.
4. E' ricompresa nell'ambito degli ampliamenti di cui al presente articolo la demolizione dei setti di cave contigue. Il rilascio dell'autorizzazione alla demolizione dei setti può essere considerata variante in opera se e solo se il richiedente è in possesso di una formale autorizzazione attività da parte del proprietario dell'area confinante cointeressata. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comune richiesta di entrambi i titolari di autorizzazione. La domanda dovrà prevedere un unico piano di recupero per la redazione del quale i soggetti richiedenti sono responsabili in solido.

Art. 13

Cave dismesse

1. Al fine di conseguire il recupero ambientale dei siti interessati da cave dismesse, la domanda di riattivazione della coltivazione su dette aree previa idonea documentazione attestante la pregressa attività estrattiva è equiparata a domanda di ampliamento di attività estrattiva esistente.
2. In tal caso l'ampliamento è consentito a condizione che il relativo progetto di recupero riguardi l'intera area di cava.
3. Al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale di cui al precedente comma, la Regione

può concedere finanziamenti ai titolari di autorizzazione alla coltivazione; promuove inoltre specifici accordi o convenzioni con le Università o altri Istituti di ricerca.

TITOLO III

NORME DI COLTIVAZIONE

Art. 14

Reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e paleontologico

Nel caso che durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico, paleontologico e paleontologico si dovranno sospendere i lavori di scavo, dando immediatamente corso alle denunce alle autorità competenti ai sensi della legge. Ciò vale anche per il reperimento di ordigni bellici.

Art. 15

Apertura di nuovi fronti di cava

I nuovi fronti di cava devono essere aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non sia possibile si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.

Art.16

Scopertura del terreno vegetale

La scopertura del terreno vegetale deve procedere per lotti , e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

Art. 17

Conservazione del terreno vegetale

1. Il terreno vegetale di risulta dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle apposite aree previste dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione.
2. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 3 metri di altezza; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e se necessario, concimazioni curative e correttive.

Art. 18

Fossi di guardia

1. L'ingresso in cava di acque di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno ai cigli di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia devono risultare nelle

cartografie del progetto di coltivazione.

2. Quando la morfologia dei luoghi non lo consente, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava.

Art. 19

Drenaggio delle acque

1. Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite una adeguata rete di canali di drenaggio. I percorsi dei canali di drenaggio devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione. Le cave a fossa debbono essere dotate di fosso di guardia posto attorno al ciglio della cava raccordato ad apposito canale di smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 20

Divieto di discarica su fossi e canali

1. E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarico di cava nei fossi o canali limitrofi, interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.

Art. 21

Difesa infrastrutture pubbliche

1. La ditta estrattrice è tenuta, sia durante le fasi di escavazione che in quelle di risistemazione della cava, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata imbrattino le pubbliche vie. A tal fine ad esse compete la pulitura delle strade, ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

2. E' inoltre facoltà del Comune, qualora lo ritenga necessario, imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di lavorazione dell'estratto, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati. L'Ente gestore, inoltre, può imporre che gli accessi carrai alle cave ed agli impianti di lavorazione dell'estratto, siano adeguati e corredati di opportuna segnaletica.

3. Fatte salve le eventuali disposizioni in materia, già applicabili da parte degli enti preposti alla manutenzione della rete stradale.

Art.22

Tutela delle acque nelle cave di pianura e fondo valle

1. Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. Pertanto, la profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenere una distanza al di sopra del massimo livello della falda freatica che sarà stabilita dalla relazione idrogeologica.

Art. 23

Modalità particolari di coltivazione

1. La coltivazione delle cave deve avvenire dall'alto verso il basso per fette o gradoni discendenti partendo dal limite superiore dell'area autorizzata, in maniera da assicurare un progressivo recupero del fronte di cava.
2. Nei casi di accertata impossibilità tecnica ed economica di applicare quanto prescritto al comma precedente, è consentita la suddivisione dell'area autorizzata in lotti, sempre da coltivare partendo da quelli più elevati.
3. Il ciglio superiore dello scavo, ove la morfologia dei luoghi lo consenta, deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati.
4. Le rampe devono essere conservate anche a seguito del completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali ripristini delle stesse.
5. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti della durata stabilita nel provvedimento di autorizzazione, comunque non superiore ai 5 anni, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

Art. 24

Polveri

1. Per evitare la formazione di polveri, o comunque per ridurne la quantità e gli effetti nocivi entro limiti stabiliti dalle norme vigenti, si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali:
 - a) applicazione di cicloni e/o filtri alle macchine di perforazione;
 - b) innaffiamento e trattamento dei gradoni, piazzali e strade di cava, in particolare modo ove circolano i mezzi di carico e trasporto;
 - c) applicazione di aspiratori e cicloni per la captazione e per l'abbattimento delle polveri nei frantoi, mulini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione;
 - d) applicazioni di nebulizzatori per l'abbattimento della polvere nei frantoi, mulini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione.
2. Le misure e le cautele adottate dovranno essere riportate nel Documento di Sicurezza e salute (D.S.S.) previsto dal D.Lgs. 624/1996.

Art. 25

Rumori

1. Per evitare e/o ridurre i rumori entro limiti stabiliti dai regolamenti e dalla legislazione vigente, si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali:
 - a) applicazione di silenziatori sulle macchine operatrici di cava e sui macchinari dell'impianto di lavorazione ;
 - b) costruzione di barriere insonorizzanti intorno alle macchine fisse di cava e dell'impianto di lavorazione (compressori, frantoi, mulini, ecc.)
 - c) costruzione di barriere insonorizzanti intorno alla cava sui lati più vicini ai centri abitati.

Art. 26

Messa in riserva dei materiali di scarto

1. E' vietata la messa in riserva di materiali di scarto al di fuori dell'area di cava, se non autorizzata ovvero prevista nei piani di coltivazione.

Art. 27

Uso del terreno vegetale

1. Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante ed al termine dell'attività estrattiva per il recupero ambientale delle cave.

Art. 28

Uso dei materiali di scarto

1. Il materiale di scarto, fatta salva la gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.117/2008, dovrà di norma essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure portato in deposito nei siti indicati dai relativi piani di coltivazione oppure essere valorizzato come sottoprodotto per usi diversi.

2. Valgono inoltre le indicazioni di seguito riportate per i diversi litotipi:

a) cave di argilla, sabbia e ghiaia al di sopra della falda idrica:

- Il deposito dello scarto al di fuori dell'ambito di cava, è rigorosamente vietato;

- Il materiale di scarto dovrà essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione per la realizzazione del progetto di recupero ambientale;

b) cave di calcare marnoso, gesso:

- Il materiale va sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure nelle cave viciniori, esaurite al fine di recuperarle nell'ambiente.

c) cave di pietra ornamentali e calcareniti (pietra leccese, tufi, ecc.) da taglio:

- Lo scarto dovrà essere, compatibilmente con i metodi di coltivazione e di recupero, sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione.

- La discarica al di fuori dell'area di cava non è ammessa, se non nelle cave viciniori esaurite al fine di recupero nell'ambiente.

d) il materiale di scarto non utilizzato in cava, giacente in discariche, può, essere utilizzato per la produzione di inerti per costruzioni, di pietrisco e granulati, rilevati (stradali e ferroviari, etc.), per opera di difesa fluviale e lacuale e per la produzione di marmo artificiale, per la fabbricazione di leganti (cemento, calce etc.).

3. L'utilizzazione dei suddetti materiali, è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale n. 37/1985.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

art. 29

Prescrizioni per le cave autorizzate

1. L'attività estrattiva già autorizzata al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme prosegue regolarmente fino alla data di scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione, salva la facoltà di cui al precedente art. 11.
2. Nelle more dell'approvazione dei Piani Particolareggiati di cui al precedente art. 4, l'attività estrattiva regolarmente autorizzata ricadente nelle aree ricomprese nei suddetti Piani prosegue fino alla data di scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal comma precedente. Quest'ultimo può essere oggetto di proroga al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione o di recupero. Decorsi 60 giorni dalla data di adozione delle presenti disposizioni, non sono ammesse richieste di ampliamento o rinnovo dell'autorizzazione o di riattivazione di cave dismesse.

Art. 30

Richieste di autorizzazione in corso di istruttoria

1. I procedimenti autorizzatori avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore delle presenti norme, proseguono nell'istruttoria secondo le disposizioni di cui alla l.r. n. 37/85 2. Se l'area è sottoposta a vincolo in virtù di quanto indicato dalla carta giacimentologica di cui al precedente art. 2 è necessario acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in questione.

Art. 31

Prescrizioni per le cave attive in attesa di autorizzazione

1. Per le cave attive in regime di proroga disposta con Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2009 n. 17, è consentita la prosecuzione dell'attività fino al formale rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Servizio Attività Estrattive.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 32

Costruzione di OO.PP.

1. Nel caso di costruzione di opere pubbliche necessitanti di materiale di cava da reperire in loco, e qualora il sito si trovi a distanza maggiore di Km. 25 da cave in esercizio, è possibile presentare domanda di autorizzazione per le cosiddette “cave di prestito“ del progetto dell’opera pubblica, secondo le modalità indicate dalle presenti norme. Saranno favoriti gli ampliamenti di cave esistenti.
2. Qualora l’area sia sottoposta a vincolo, l’autorizzazione di cui al comma precedente sarà rilasciata previo parere favorevole dell’autorità competente.

Art. 33

Osservatorio delle produzioni e catasto delle cave

1. L’Osservatorio per l’attività estrattiva, istituito presso il Servizio Attività Estrattive della Regione, conduce studi di settore per una miglior conoscenza del mercato e delle relative richieste e per una ottimale gestione delle risorse minerarie di II categoria in conformità alle previsioni del PRAE.
2. Il catasto delle cave, istituito presso il Servizio Attività Estrattive, è strumento di aggiornamento e supporto per la pianificazione e gestione dell’attività estrattiva.

TITOLO VI

REGOLAMENTO

Art. 1

Il progetto

Il progetto di coltivazione di cava comporta apporti e verifiche di ordine geologico (geomorfologia, litologia, idrogeologia, ecc.), ingegneristico (meccanica delle rocce, idraulica, arte ed impianti minerari, macchine e meccanica applicata, elettrotecnica, edilizia e viabilità ecc.) ed infine economico- finanziario.

I suoi elaborati dovranno essere i seguenti :

a) Relazione geologica e geotecnica che evidenzino rapporti sulla geomorfologia, litologia, quantificazione delle proprietà fisico-meccaniche dei depositi e caratteristiche del giacimento (giacitura, struttura, eventuale stato di fratturazione delle formazioni, ecc.).

b) Relazione di progetto di coltivazione comprendente:

- 1 descrizione del metodo di coltivazione, anche in relazione al recupero ed alla sistemazione finale delle aree;
- 2 programma di coltivazione con indicazione dei quantitativi estratti anche annualmente e con calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento;
- 3 descrizione e calcoli delle opere di presidio idraulico e/o di drenaggio a protezione della cava dalle acque di dilavamento;
- 4 calcoli della stabilità dei fronti di cava residui;
- 5 descrizione dell'organizzazione complessiva del lavoro.

c) Relazione di progetto di recupero ambientale con la descrizione delle:

- 1 finalità del progetto e modalità attuative e destinazione finale del sito;
- 2 opere di verde (semine e piantagioni) e opere di rimodellamento delle scarpate e del fondo cava con indicazione delle superfici interessate dai lavori totali e per lotti;
- 3 opere per la sistemazione idraulica finale dell'area di cava;
- 4 durata dei lavori di recupero ambientale e costi di recupero totali e per lotti;
- 5 condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una documentazione cartografica e fotografica;

d) Relazione economico- finanziaria contenente la descrizione delle caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed il confronto tra la redditività ed i costi del recupero ambientale per la verifica dei livelli ottimali di attività della cava.

Le relazioni devono essere corredate dalle seguenti informazioni reperibili dalla carta giacimentologica:

- a) carta di inquadramento con localizzazione della cava – scala minima 1:10000;
- b) carta giacimentologica con la delimitazione della cava con l'indicazione dell'uso del suolo – scala minima 1:5000;
- c) carta geologica, carta morfologica , carta idrogeologica – scala 1:5000; sezioni geologiche a scala idonea ;
- d) carta catastale con delimitazione dell'area di cava con le indicazioni delle proprietà limitrofe – scala 1:2000.

Le suddette carte riguarderanno un ambito territoriale esteso ad un intorno della cava suscettibile di subirne influenza e comunque non inferiore a 1km. E' comunque fatta salva ogni motivata

richiesta del Servizio Attività Estrattive, per una maggiore estensione dell'area in esame.

Cartografia di dettaglio:

- a) planimetria dello stato attuale e curve di livello con equidistanza 1 m. scala 1: 5000;
- b) planimetria, e sezioni, con indicazione di lotti eventuali e dello stato finale di recupero in scala 1:2000;
- c) planimetria in scala adeguata con indicazione degli edifici, degli impianti e delle discariche; sezioni di scavo scala 1: 2000;
- d) particolari costruttivi di scarpate, canali e drenaggi delle acque, opere in verde scala 1: 50;
- e) schemi di impianti di cava, di lavorazione e di servizio (E.E., A.C., approvvigionamento idrico, ecc.);

Contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere attivata, se richiesta, la procedura di V.I.A. di cui alla L.R. n. 11/2001, comprendente, ove necessario, la procedura di valutazione di incidenza per gli interventi ricadenti nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (siti di Importanza Comunitaria "S.I.C." e Zone di Conservazione Speciale "ZCS") e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale "ZPS"). Lo studio di impatto e/o di Incidenza riguarda istanze di coltivazione, rinnovo e ampliamento.

Il progetto di coltivazione di una cava che ricade in aree interessate anche parzialmente dalla disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idrologico-idraulica e/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, con allegate le carte tematiche del PAI, relative all'ultimo aggiornamento disponibile e con indicazione dell'area di intervento, redatto in funzione del tipo e del grado di pericolosità/rischio esistente, ai sensi delle NTA del PAI, al fine dell'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia sulla compatibilità dell'attività estrattiva con il predetto Piano stralcio.

Il progetto di coltivazione di una cava che ricade in aree interessate anche parzialmente dalle NTA del Putt/p dovrà recare in allegato le carte tematiche del Putt/p con indicazione dell'area di intervento e relative sia agli A.T.E. che agli A.T.D così come definiti nelle tavole dello stesso Putt/p o nel P.R.G. adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle N.T.A. del Putt/p.

Art. 2

Relazione geologica

1. La relazione da inserire nel piano di coltivazione e di recupero deve contenere, oltre a quanto ritenuto utile e indicativo in rapporto alla singola fattispecie:

- a) la ricostruzione litostratigrafica locale e l'analisi giacimentologica della risorsa con allegate carte e sezioni geologiche dalle quali si evincano le caratteristiche del giacimento;
- b) la descrizione ed interpretazione dei risultati delle indagini geognostiche in sito e dei certificati delle prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce, attestanti, in relazione alla loro natura litologica, i parametri geotecnici.
- c) il contesto e le valenze geomorfologiche dell'area con allegata carta geomorfologica;
- d) le condizioni della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- e) l'eventuale studio e il rilievo geostrutturale;
- f) gli eventuali dissesti in atto e potenziali;

g) il comportamento meccanico dei fronti di cava durante e al termine dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, con le verifiche di stabilità del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni e delle rocce utilizzate per le opere di ricomposizione ambientale; nel caso di cava in sotterraneo, la verifica di stabilità del suolo in relazione ad eventuali fenomeni di subsidenza e crollo.

Art.3

SPORTELLINO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (SURAE)

Presentazione dei progetti

Il soggetto interessato inoltra apposita domanda al SURAE c/o Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – Modugno BA, corredata della seguente documentazione:

- a) elaborati tecnici di cui alla l.r. 37/85 e succ. mod. e int. in n. 3 (tre) copie;
- b) studio di impatto ambientale e, ove previsto, studio di Incidenza, ai sensi della l.r. 11/2001 e succ. mod. e int. (Norme sulla valutazione di impatto ambientale), in n. 3 (tre) copie, con relativa certificazione di pubblicizzazione e di avvenuto deposito di copia presso la Provincia ed il Comune di competenza;
- c) studio di compatibilità paesaggistica ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, se prevista, di cui all'Allegato A3 del Putt/p approvato con Deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, pubblicato sul BURP n. 6 suppl dell'11.01.2001, in n. 3 (tre) copie;
- d) documentazione utile ai fini del rilascio del Nulla Osta Idrogeologico, se previsto, in duplice copia;
- e) studio di compatibilità idrologico-idraulica e/o di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica, finalizzato all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, in triplice copia;
- f) ogni altra documentazione necessaria per la eventuale presenza di ulteriori vincoli territoriali, in duplice copia;
- g) schema dettagliato del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996 da trasmettere al Servizio Attività Estrattive in forma definitiva prima dell'inizio dell'attività;

La suddetta documentazione deve essere prodotta a firma originale su tutte le copie ed anche su supporto digitale.

Il SURAE, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette ai competenti

uffici regionali gli atti di competenza, con addebito di spese, ove dovute per legge, a carico dell'istante.

Art. 4

Distanze dei confini di proprietà e delimitazione delle aree di coltivazione

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti è stabilita in metri 5, misurata dal ciglio superiore. La suddetta distanza può essere ridotta con il consenso del confinante.

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno dalla collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione.

Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole.

La posizione e la misurazione di punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione.

Art. 5

Recinzioni

L'area interessata dalla coltivazione deve essere idoneamente recintata con manufatti di altezza non inferiore a mt. 1,5 lungo i confini con strade o luoghi frequentati, con recinzione metallica e pilastri a distanza non superiore a mt. 4.00 , per i luoghi non frequentati e sprovvisti di muri di delimitazione. In quest'ultimo caso devono essere posti cartelli ammonitori a distanza visibile.

Art. 6

Gradoni per la stabilità dei fronti

La pedata finale dei gradoni non dovrà essere inferiore a metri 3 per tutti i materiali ed il rapporto minimo tra pedata ed alzata in 1 su 3.

Si può derogare di cui alle disposizioni di cui al punto a) allorché specifiche verifiche di stabilità eseguite con metodologie di calcolo più appropriate alla configurazione finale dei fronti di cava ed alla tipologia del materiale oggetto di escavazione dimostrino la convenienza tecnico-economica a proporre un diverso rapporto di altezze e/o angolo di pendio delle pareti di scavo, fatte salve le condizioni di sicurezza.

Art. 7

Piani topografici

E' obbligatoria la compilazione dei piani topografici secondo le modalità seguenti:

a) i piani topografici delle cave a cielo aperto devono essere rappresentati a mezzo di planimetrie quotate, di sezioni verticali, idonee a rappresentare le morfologie degli scavi e dell'intorno di essi.

b) scala dei piani topografici:

- i piani topografici devono essere redatti in scala 1:1000.

- sono consentiti quadri d'assieme alla scala 1:2000 per cave molto estese e per cave confinanti.

c) conservazione dei piani topografici:

- i piani devono essere conservati in cava ed esibiti ai funzionari incaricati delle verifiche.

d) cave confinanti:

- nel caso di cave confinanti che interessano il medesimo giacimento, sarà facoltà dell'Amministrazione regionale richiedere un unico piano topografico scelto d'accordo fra le parti. Ciò allo scopo di garantire la sicurezza dei lavori ed il razionale sfruttamento del giacimento.

e) nelle cave in sotterraneo è obbligatoria la compilazione dei piani topografici dei lavori, come disposto dell'art. 33 del D.P.R. 9/4/1959, n. 128.

f) i piani topografici delle cave in sotterraneo devono essere opportunamente rappresentati e su detti piani devono inoltre essere indicati, come disposto dall'art. 34 del D.P.R. 9/4/1959 N. 128, l'andamento del giacimento e la natura dei terreni, i circuiti di ventilazione, le reti di distribuzione di energia elettrica ad aria compressa, i depositi di esplosivi, le opere ed i manufatti connessi con l'estrazione e la lavorazione del materiale ed altri elementi per la sicurezza.

Art. 8

Viabilità

Occorre garantire un'adeguata agibilità delle strade di collegamento fra la cava e le strade di pubblico utilizzo.

Le caratteristiche di tali strade devono essere specificate nel progetto allegato alla domanda di

autorizzazione.

Per le cave in esercizio va presentata al competente Servizio Attività Estrattive della Regione una relazione entro sei mesi dall'approvazione del P.R.A.E..

I PIANI ATTUATIVI

Art. 9

I Piani Particolareggiati

Il progetto di Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati

- a) stralcio degli elaborati e della carta giacimentologica del P.R.A.E. con l'individuazione della zona in oggetto;
- b) il censimento delle cave attive, abbandonate e dismesse;
- c) stralcio del P.R.G., PUG o P. di F. vigente, con l'individuazione della zona di piano;
- d) rilievo dello stato dei luoghi,
- d) studio geologico, idrogeologico, giacimentologico di dettaglio e studio geotecnico dell'area interessata dal P.P.;
- e) studio di fattibilità sulle potenzialità di sfruttamento del giacimento;
- f) studio di compatibilità idrologica ed idraulica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sul regime idraulico anche a monte e a valle dell'area interessata, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- g) studio di compatibilità geomorfologica, geologica e geotecnica dell'area interessata che, in funzione dei livelli di pericolosità/rischio associati, analizzi compiutamente gli effetti degli interventi previsti sulle condizioni di stabilità della stessa area, al fine di assicurare la compatibilità delle attività previste dal Piano con gli obiettivi del PAI della Autorità di Bacino della Puglia;
- h) metodi di recupero compatibili con i vincoli e vocazione del territorio;
- i) elaborati di progetto del P.P. disegnati su mappa catastale (piano di azionamento, piano viario, piano di servizi, ecc.);
- l) elaborati di dettaglio esecutivi,
- m) piano dei lotti di coltivazione e del centro di gestione dell'area attrezzata e dei depositi temporanei di materiali sterili non commerciabili, da riutilizzare in impianti di frantumazione o in opere di recupero ambientale;
- n) piano delle aree fabbricabili e dei comparti;
- o) profili regolatori;
- p) valutazione di Impatto Ambientale e, ove previsto, Valutazione di Incidenza;
- q) piano particellare dei terreni,
- r) relazione tecnica illustrativa.

Gli elaborati del P.P. devono:

- a) riportare nella stessa scala delle carte del P.R.A.E., le indicazioni dello stesso in relazione alle risorse sul territorio ed ai vincoli estrattivi, sia nella zona oggetto del Piano Particolareggiato sia nelle zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le interrelazioni con altre risorse e con altre zone di piano. Su questo elaborato verrà indicato il perimetro del Piano Particolareggiato derivante dallo studio di dettaglio. Verranno, altresì, riportate le N.T.A. che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva, oggetto del P.P.;
- b) riportare nella stessa scala dello strumento urbanistico generale le indicazioni dello stesso, sia

per la zona di piano sia per le zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno, altresì, gli stralci della carta giacimentologica del PUG. o P. di F. che possono ispirare o condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto di progettazione;

c) riportare nella stessa scala degli elaborati del PRAE, le indicazioni delle aree disciplinate dalle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, sia per la zona di piano che per congrue zone adiacenti, in modo da rendere evidenti le relazioni pianificatorie con le stesse. Si riporteranno altresì gli stralci delle NTA interessate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, che possono ispirare e condizionare la disciplina di dettaglio della zona estrattiva oggetto della progettazione;

d) riportare le indicazioni specifiche delle attuali superfici e fronti di cava e delle infrastrutture attualmente esistenti (strade, elettrodotti, acquedotti, ecc.). Nello stesso elaborato si riporterà il rilievo aerofotogrammetrico. La scala di redazione sarà di 1:5000;

e) descrivere le caratteristiche geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche, idrauliche e geostrutturali (giacitura, struttura, eventuale stato di fatturazione e fessurativo) dei terreni interessati;

f) è altresì richiesto un rilevamento geologico dell'area da riportare su tavola alla scala di 1:5000, corredato da sezioni geologiche alla scala di 1:2000, che mettano in evidenza gli spessori e le giaciture degli strati dei terreni oggetto di coltivazione;

g) determinare le caratteristiche dei materiali in funzione della loro utilizzazione sul mercato. Tali caratteristiche saranno desunte da indagini sul terreno (es. sondaggi geognostici) e da prove di laboratorio.

NORME PER IL RECUPERO DELLE CAVE.

Art. 10

Progetto di recupero ambientale o di ripristino

1. Il progetto di recupero ambientale o di ripristino descrive l'insieme degli interventi da effettuarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare, sull'area ove si è svolta l'attività, le condizioni di naturalità preesistenti o un assetto finale dei luoghi funzionale agli obiettivi di riuso dell'area, nel rispetto del contesto paesaggistico e ambientale locale.

2.. Il progetto deve, in particolare, prevedere:

a) il modellamento dei fronti di cava secondo criteri tali da consentire la stabilità e un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti;

b) la sistemazione dell'area atta ad evitare frane o accumuli di acqua o ruscellamenti;

c) in caso di recupero naturalistico, la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in armonia con la situazione preesistente e circostante, normalmente attuata mediante il riporto di un congruo strato di terreno di coltivo o vegetale e la semina o la piantumazione di specie vegetali autoctone; in caso di riuso per altre attività il parziale rimodellamento dei volumi di cava, idoneo a costituire l'infrastruttura per la realizzazione delle nuove funzioni;

d) la destinazione finale del suolo.

3. Alla relazione tecnica di cui al comma 1, sono allegati i seguenti elaborati cartografici:

a) una planimetria eseguita nella medesima scala dello stato iniziale che indichi la conformazione finale del suolo, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

b) i lotti di progressivo intervento;

- c) i principali interventi di riambientamento;
- d) una o più sezioni tipo su scala 1:1000;
4. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per stralci funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo il principio di cantiere integrato. L'esecuzione degli interventi di recupero ambientale è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti di escavazione. Su richiesta, la Provincia può concedere deroghe in presenza di comprovate esigenze afferenti lo stato di avanzamento lavori. L'ultimo lotto deve essere completato entro dodici mesi dall'ultimazione della coltivazione o dalla scadenza del termine previsto nell'autorizzazione.
6. La Regione dispone annualmente, e in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità, un sopralluogo obbligatorio per la verifica dello stato di attuazione delle opere di ripristino ambientale ed adotta eventualmente i provvedimenti più opportuni ai sensi degli artt. 31 e seguenti della presente legge .
7. Per il ripristino o per il recupero naturalistico possono essere impiegate anche terre e rocce da scavo, nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni o integrazioni, nonché rifiuti prodotti dall'attività estrattiva nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 10 D. Lgs. n. 117 del 2008.

Art. 11

Tipologie di Intervento di recupero

Ai fini della riqualificazione ambientale dei siti estrattivi sono consentite le seguenti tipologie di intervento:

Recupero ambientale.

Insieme degli interventi, da realizzarsi contestualmente e al termine della attività estrattiva, da eseguirsi nel sito estrattivo, sulle aree pertinenti, ed eventualmente, nelle aree ubicate nelle immediate vicinanze della cava, atti a migliorare e/o mitigare le condizioni estetiche e/o fisico-biologiche dell'ambiente degradato dalla attività estrattiva. Il sito dovrà essere reinserito nel sistema territoriale e nel contesto ambientale esistente. Le opere di recupero dovranno essere finalizzate a specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava.

Ripristino

Si definisce ripristino la riproduzione di un paesaggio che per caratteristiche vegetazionali e morfologia sia simile allo stato antecedente l'apertura della cava, e che riprenda le primitive destinazioni d'uso.

Sistemazione ambientale

Tecnica operativa, avviata anche contestualmente con la fase estrattiva, al fine di predisporre il sito, dal punto di vista morfologico ed idraulico, ad un qualsivoglia recupero finale, idoneo tuttavia a garantire la stabilità dei luoghi e la sicurezza ambientale in genere evitando situazioni di degrado o inaccessibilità.

Riuso

Trasformazione generale di un sito attraverso operazioni di recupero volte a garantire un riutilizzo del territorio diverso da quello antecedente l'attività di scavo;

Art. 12

Riusi

Ai fini delle presenti norme le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di cava sono ricondotte

alle seguenti categorie:

- RECUPERO NATURALISTICO (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica)
- RECUPERO PRODUTTIVO (agricolo e forestale);
- RECUPERO URBANISTICO (riuso residenziale; riuso terziario: uffici, attività ricettive e commerciali, servizi pubblici e privati; riuso per il tempo libero: parchi attrezzati, attività sportive, ricreative e culturali in genere; riusi legati alla valorizzazione dell'archeologia industriale: museo geoestrattivo, attività culturali connesse; riuso per attività secondarie sostenibili: artigianato, industria, attività di servizio equiparabili alle secondarie.)
- RECUPERO TECNICO FUNZIONALE (riuso generalizzato ai fini di produzione di energie alternative compresi pannelli solari, centrali solari, o eoliche, ecc; riuso per la prevenzione del rischio: recupero ad uso protezione civile e sicurezza per la riduzione del rischio idraulico e il miglioramento della regimazione del corso d'acqua).

I riusi dovranno essere compatibili con quanto previsto in sede di pianificazione sovraordinata PUTT e PAI e dalle destinazioni degli strumenti urbanistici locali .

Art. 13

Termine dei lavori di recupero

1. I lavori di recupero ambientale devono essere ultimati nei termini stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e comunque entro e non oltre 2 anni dal termine della coltivazione.

Art. 14

Attestazioni

Annualmente il titolare dell'attività di cava ha l'obbligo di produrre al SURAE, la dichiarazione contenente:

- a) le unità lavorative impiegate;
- b) la regolarità contributiva ai fini previdenziali;
- c) la regolarità contributiva ai fini del rispetto del CCNL per gli addetti del settore.